

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4070

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCARO, GRAZIANO

Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dei sordi dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni

Presentata il 10 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole trasformare un principio di buon senso e di equità economico-sociale in un riconoscimento legislativo necessariamente dovuto, a parere del proponente, da parte dello Stato nei confronti di una determinata categoria di soggetti disabili: coloro che sono affetti contemporaneamente da sordità e da mutismo.

Sulla spinta di questa motivazione, nasce l'idea alla base della presente proposta di legge: esentare i soggetti con minorazione sensoriale dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, tale da compromettere il normale apprendimento del linguaggio parlato, dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.

Sulla base, infatti, del precedente intervento operato da parte del legislatore nel 2007 con l'articolo 1, comma 132, della

legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), attraverso il quale è stato previsto che gli ultra settantacinquenni con un reddito familiare non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità potessero essere esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni — comunemente denominato « canone televisivo » — i proponenti vogliono ampliare la categoria di coloro che posso usufruire di tale esenzione includendo una fascia differente di soggetti.

La presente proposta di legge prevede, quindi, che possano godere di tale beneficio anche i nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto affetto da sordità.

Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, da 1.000 euro a 3.000 euro, per coloro che abusano dell'esonero contributivo fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A decorrere dall'anno 2012, i soggetti affetti contemporaneamente da sordità e da mutismo, individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, nonché i nuclei familiari con componenti portatori di tale disabilità sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000 euro e 3.000 euro per ciascuna annualità evasa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ».

